



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI  
Meridiano Lines S.r.l.**

**Decreto Legislativo 231/2001**

# Indice

## Parte Generale

Sezione 1 - I lineamenti della normativa 231	4
1.1 Il decreto legislativo 231/2001 e il regime di responsabilità amministrativa degli Enti	4
1.2 I reati presupposto	6
1.3 La realtà dell'impresa di navigazione ed il sistema 231 nell'ambito dell'impresa armatoriale	13
Sezione 2 - Il Modello 231 della società Meridiano Lines S.r.l.	14
2.1 Funzione e struttura del Modello	14
2.2 Attività svolte dalla società Meridiano Lines S.r.l.	15
2.3 I Soggetti destinatari del Modello	15
2.4 Principi generali di controllo	15
2.5 Sistema di deleghe e procure per l'attuazione delle decisioni	16
2.6 Gestione delle risorse finanziarie	17
2.7 La valutazione dei rischi, le attività sensibili ed i reati rilevanti per Meridiano Lines S.r.l.	18
2.8 Rapporto tra Codice Etico e Modello di Organizzazione	19
3. Organismo di Vigilanza (OdV): funzioni, requisiti e poteri	20
3.1 Nomina, revoca e recesso dell'Organismo di Vigilanza	22
3.2 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza	23
3.3 Obblighi di informazione e segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	23
3.4 Flussi Informativi – Introduzione della Disciplina del “Whistleblowing”	24
4. Comunicazione e formazione	25
5. Sistema disciplinare	27
5.1 Provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti (personale di terra e personale di bordo)	27
5.2 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione	28
5.3 Misure nei confronti dei Sindaci	28
5.4 Misure nei confronti di consulenti, partner e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Meridiano Lines S.r.l.	29
6. Aggiornamento, verifica, modifiche e integrazioni del Modello	29
<b>Parte Speciale</b>	
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	31
Delitti informatici e illecito trattamento dei dati	33
Reati corruttivi	35
Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali	46
Reati societari	48
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	55
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	60

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	62
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	64
Reati ambientali	65

## Sezione 1 - I lineamenti della normativa 231

### 1.1 Il decreto legislativo 231/2001 e il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, e recante il titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a);
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

Il Decreto si applica a tutti gli enti caratterizzati da personalità giuridica, le società, le associazioni (anche prive di personalità giuridica), gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, a titolo esemplificativo, i partiti politici e i sindacati). Quanto al criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità l'ente è responsabile se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e curato il loro aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "*colpa di organizzazione*": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile "in via amministrativa" del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di munirsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione del reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;

- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione del Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento. Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la "responsabilità amministrativa" dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

Quanto ai criteri oggettivi di attribuzione della responsabilità si tratta di quelli dell'"interesse" e del "vantaggio" per l'Ente.

L'interesse si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente possa essere considerato responsabile, è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa.

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici -soprattutto di carattere patrimoniale-derivanti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo.

Infine, in base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

Occorre rilevare che la responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di paralizzare l'ordinaria attività d'impresa.

Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, la confisca e la pubblicazione della sentenza, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

## **1.2 I reati presupposto**

Le fattispecie di reato rilevanti in base al D.Lgs. n. 231/01 e tali da configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono espressamente elencate dal Legislatore e comprendono:

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):*

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)*

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

***Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):***

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 30)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.
- Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel Titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo 452 octies)

**Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]**

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

**Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]**

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016.**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)***

***Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001):***

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)

***Reati societari Art. 25-ter (D.Lgs. n. 231/2001)***

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)



- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]

***Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];***

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convezione New York del 9 dicembre 1999 (art.2)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

*Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]*

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies) 6. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

*Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001):*

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)*

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)*

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)*

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)***

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

***Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]***

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1 e art. 2)

• Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006 artt. 137, 103 e 104);

- Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)
  - Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis C.A. - L. 6/2014)
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n. 152/2006, art. 258);
  - Delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
  - Disastro ambientale (art. 452 ter c.p.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli articoli 452 bis e quater c.p. e violazione art. 452 quater)
  - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
  - Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
  - Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9);
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452 quinquies c.p.)
  - Impedimento del controllo (art. 452 sexies c.p.)
  - Circostanze aggravanti (art. 452 septies c.p.)
  - Ravvedimento operoso (art. 452-octies c.p.)
  - Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)
  - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (l. n. 549/1993 art. 3)

***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)*** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

***Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]***

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

***Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]***

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

***Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]***

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

**1.3 La realtà dell'impresa di navigazione ed il sistema 231 nell'ambito dell'impresa armatoriale**

L'impresa di navigazione si caratterizza per il fatto di utilizzare il bene "nave" che è un bene mobile registrato, soggetto ad una attività di certificazione e controllo da parte dell'amministrazione di bandiera. Pertanto, oltre ai normali rapporti che un'impresa è tenuta ad avere con la Pubblica Amministrazione, l'impresa di navigazione presenta la peculiarità di intrattenere dei rapporti con la pubblica amministrazione in materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita in mare, di tenuta dei libri di bordo, di certificazione ed abilitazione del personale marittimo, di tutela dell'ambiente marino e di prevenzione degli

abbordi in mare. Di particolare rilievo risulta essere il fatto che tali rapporti vengono gestiti sia dagli uffici di terra che dal comando nave. Giova sottolineare che, a differenza di altri settori industriali, le imprese di navigazione si caratterizzano per il fatto di potere utilizzare il bene "nave" anche al di fuori delle acque nazionali. Ciò comporta la necessità di intrattenere rapporti anche con Autorità straniere.

Da ciò ne consegue l'assunzione di rilevanza di attività sensibili che possono essere definite peculiari del settore armatoriale. Il Settore Armatoriale a differenza di altri settori industriali presenta la peculiarità di non essere radicato sul territorio dello Stato con i propri impianti destinati alla produzione di beni ma bensì di utilizzare il bene nave, per sua natura bene mobile, per trasportare passeggeri o merci in ogni area del mondo. L'attività armatoriale si caratterizza altresì per il particolare ruolo e per le competenze prescritte nei confronti del "Comandante", ai sensi degli artt.li 292 e seguenti del Codice della Navigazione, quale soggetto preposto alla manovra ed alla navigazione, in rappresentanza dell'armatore.

Inoltre la specialità del rapporto di lavoro nautico trova esplicazione anche nel luogo di espletamento della prestazione lavorativa ossia la nave. A questo proposito occorre tener conto del fatto che, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'impresa armatoriale è tenuta al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e nel D.Lgs. 272/99 per ciò che concerne le attività di terra mentre è tenuta all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs 271/2009 per ciò che riguarda la sicurezza e la salute del personale marittimo a bordo ( V. Linee Guida Confitarma).

## **Sezione 2 - Il Modello 231 della società Meridiano Lines S.r.l.**

### **2.1 Funzione e struttura del Modello**

Meridiano Lines S.r.l. ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione ed attuazione del modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 nella convinzione che ciò possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e consapevolezza, rispetto al rischio di incorrere nelle fattispecie di reato di cui al decreto, nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società. La funzione del modello è, infatti, quella di porre in essere un sistema strutturato ed organico di procedure e di correlate attività di controllo finalizzate a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti nel Decreto 231.

Il modello è stato predisposto tenendo presenti le linee guida elaborate da Confindustria e da Confitarma. I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano, inoltre, con quanto espresso nel Codice Etico, pur presentando, il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Il presente Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione della MeridianoLines, si compone di una parte generale e di una parte speciale.

La parte generale è suddivisa in due sezioni, di cui la prima è volta ad illustrare i contenuti e principi del D.Lgs. 231/2001. La sezione seconda è invece dedicata ai contenuti del modello stesso con particolare riguardo ai principi e protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo, alla comunicazione, diffusione, attuazione ed aggiornamento del Modello, al sistema sanzionatorio, alla mappatura dei rischi

societari e definizione dei protocolli per la prevenzione dei rischi, alle attività ed assetto organizzativo della Società, al sistema di deleghe e procure vigente, alla gestione delle risorse finanziarie, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione. La parte speciale è dedicata alle attività sensibili individuate in base all'attività di risk assessment svolta in relazione ai reati presupposto (reati previsti dal D.Lgs. 231/01 la cui commissione può condurre alla responsabilità dell'Ente). Detta attività ha condotto alla individuazione delle singole attività a rischio commissione reato (attività sensibili) riferite alle diverse fattispecie incriminatrici e, conseguentemente, alla definizione dei relativi principi specifici di comportamento e protocolli.

## **2.2 Attività svolte dalla società Meridiano Lines S.r.l.**

Meridiano Lines è società armatoriale che esercita attività di navigazione e di trasporto marittimo alternativamente sulla tratta Reggio Calabria-Messina e Reggio Calabria-Tremestieri. La Società attualmente utilizza e arma, per tale attività, una nave di proprietà di Caronte & Tourist S.p.A. noleggiata a scafo nudo. La Società opera in regime di libero cabotaggio e quindi il servizio viene prestato senza alcuna concessione. La società è tenuta a richiedere semestralmente "la richiesta di attracco privilegiato" alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria; la Capitaneria di Porto di Messina rilascia invece, di volta in volta, l'autorizzazione all'ingresso e all'accosto in banchina; a Tremestieri la società utilizza scivoli del concessionario di turno.

La corporate governance della Società è articolata in:

- Un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri: un Presidente, un Vice Presidente e due Amministratori Delegati;
- due Amministratori Delegati, di cui uno anche Direttore generale munito dei poteri conferiti da specifiche procure, con i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria conferiti dallo Statuto;
- il Collegio Sindacale chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'Organo di revisione legale dei conti;
- l'Organismo di Vigilanza cui sono attribuite le funzioni previste dal D.Lgs. n. 231/01.

## **2.3 I Soggetti destinatari del Modello**

I principi e i contenuti del presente Modello 231 sono destinati ai componenti degli organi sociali ed a tutti i dipendenti di Meridiano Lines S.r.l., ai fornitori, consulenti, professionisti, clienti, nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. Le precitate persone sono tutte tenute ad uniformarsi ai principi contenuti nel "Modello della Società", pena l'applicazione di sanzioni disciplinari.

## **2.4 Principi generali di controllo**

La Società adotta opportuni protocolli e regole di condotta finalizzati a garantire i seguenti principi:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali (ad es. organigrammi, procedure, ordini di servizio, circolari) idonee a fornire chiare ed univoche indicazioni organizzative, modalità

procedurali ed operative di svolgimento delle attività nonché di archiviazione e gestione della documentazione e dei dati aziendali rilevanti.

- **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività autorizzative, esecutive e di controllo. A nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati. La segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi.
- **Tracciabilità dell'operazione:** ogni operazione e transazione, deve essere, per quanto possibile, verificabile, coerente e congrua.

Sulla base dei principi richiamati i successivi protocolli generali hanno la funzione di creare un ambiente operativo il più possibile idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto e permettere la più efficace opera di deterrenza rispetto all'eventuale intenzionalità di commetterli.

La Società intende garantire:

- la definizione di un organigramma debitamente formalizzato da cui emergano con chiarezza e trasparenza le funzioni delegate, i ruoli e le responsabilità;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico i poteri gestionali del delegato ed il soggetto al quale il delegato riferisce gerarchicamente;
- la delega deve prevedere poteri limitati e poteri di spesa conferiti al delegato
- il periodico aggiornamento dell'organigramma e la sua formalizzazione a tutti i livelli aziendali ogni qualvolta ci siano mutamenti sostanziali nell'organizzazione tali da richiederne la diffusione;
- la formale comunicazione a tutto il personale aziendale, sulla base delle deleghe di funzioni e disposizioni organizzative emanate, delle mansioni e delle responsabilità di ciascuna figura apicale;
- la definizione di adeguate procedure operative atte a garantire processi aziendali in linea con le disposizioni del presente Modello.

## 2.5 Sistema di deleghe e procure per l'attuazione delle decisioni

La Società adotta un sistema di deleghe e procure per l'attuazione delle decisioni tale per cui:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società devono rispondere ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, dell'organigramma, del presente Modello e delle procedure aziendali;
- i poteri di firma (procure) di amministratori, dipendenti o soggetti terzi devono essere coerenti con le responsabilità assegnate;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali e l'organigramma;
- il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa limitati e coerenti con le funzioni conferitegli;
- i poteri di firma e le responsabilità di ciascuno devono essere chiaramente definiti e resi noti all'interno della Società anche in caso di modifiche e/o integrazioni successive;



- ogni operazione aziendale deve risultare autorizzata, coerente, documentata, registrata ed in ogni momento verificabile;
- non vi deve essere, pur nei limiti delle dimensioni e dell'articolazione aziendale, identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere una "attività sensibile" (ovvero tutte quelle attività ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Dlgs. 231/2001), e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie.

Le procure e deleghe attualmente esistenti presso la Società hanno ad oggetto:

- la direzione generale;
- le funzioni di Responsabile del Trattamento Informatico ed Amministratore di Sistema;
- gli Amministratori Delegati con tutti i poteri, in via congiunta, per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con espressa esclusione di quelli riservati per legge o statuto al CdA
- il Comandante d'Armamento dotato dei più ampi poteri e con le più ampie facoltà in relazione alla linea di traghettamento Reggio Calabria-Messina-Reggio Calabria, il quale rappresenta la società presso le Capitanerie di Porto del Compartimento marittimo di Reggio Calabria e di Messina, nonché presso qualunque altra Capitaneria di Porto o Ufficio competente e procede
- anche, in forza del mandato ricevuto, a sottoscrivere i contratti di arruolamento per Comandante ed equipaggio riguardanti le motonavi addette a tale servizio. Il tutto con promessa di avere per valido e fermo l'operato dei nominati procuratori, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, e sotto gli obblighi di legge.

## **2.6 Gestione delle risorse finanziarie**

La Società adotta un sistema di gestione delle risorse finanziarie per cui:

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure del sistema di controllo interno;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- l'impiego delle risorse finanziarie è sempre motivato dal soggetto richiedente;
- la Società si avvale, esclusivamente, di intermediari finanziari e bancari autorizzati ai sensi di legge, sottoposti ad una regolamentazione di correttezza e trasparenza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

- sono sempre richiesti i preventivi di spesa e sono sempre contrattualizzate nelle forme opportune le forniture di prodotti e servizi e per i servizi professionali e di consulenza. Qualora venga stipulato contratto in forma non scritta sussiste piena tracciabilità del rapporto;
- il sistema informatico garantisca la tracciabilità della singola movimentazione dei flussi finanziari della Società in entrata ed in uscita, l'identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni, per ciascuna delle quali la Società deve archiviare la relativa documentazione a supporto.

## **2.7 La valutazione dei rischi, le attività sensibili ed i reati rilevanti per Meridiano Lines S.r.l.**

Il presente Modello si basa sui risultati di una specifica attività di risk assessment la quale ha consentito di individuare, per ciascun reato presupposto:

- le attività sensibili ossia esposte al rischio di commissione del reato presupposto;
- le principali modalità di realizzazione del reato;
- la valutazione del rischio per ciascuna attività sensibile, sulla base delle valutazioni di probabilità e dell'impatto del rischio reato;
- le funzioni/aree aziendali più esposte al rischio reato;
- i principi specifici di comportamento
- i protocolli da attuare, all'interno dell'azienda, al fine di evitare la commissione dei reati presupposto.

Nel processo di valutazione dei rischi, il concetto a cui fare riferimento è quello di rischio accettabile, valutato in termini di costi aggiuntivi (il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere). Occorre, peraltro, tener presente che, in relazione al decreto 231/01, viene fatto riferimento sia ai reati dolosi che a quelli colposi. Nel primo caso, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione che non può essere aggirato se non fraudolentemente, ossia che la violazione del Modello sia determinata da un aggiramento delle misure in grado di forzarne l'efficacia; nel caso invece di reati colposi (sicurezza e ambiente), nei quali manca la volontà di elusione, la soglia di rischio accettabile si basa su una condotta in violazione del Modello, nonostante l'osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'individuazione delle attività ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (definite "attività sensibili") è il risultato di un'attività di analisi dei processi aziendali. Per ciascuna attività sensibile sono identificati le funzioni coinvolte del singolo processo, le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo già presenti.

Il sistema di controllo interno è dato dall'insieme di procedure e strumenti predisposti dall'organizzazione per assicurare il conseguimento degli obiettivi, l'affidabilità delle informazioni contabili e di bilancio, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia del patrimonio dell'ente.

In linea con tale sistema, l'attività di analisi è indirizzata all'identificazione delle fattispecie di attività sensibili, alla verifica circa l'esistenza e adeguatezza degli standard di controllo e alla definizione di un eventuale

sistema di controllo preventivo integrativo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente). Lo scopo della mappatura delle attività e dei processi sensibili è:

-identificare il profilo di rischio delle attività e dei processi operativi c.d. "sensibili" rispetto alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;

-identificare ogni singola attività sensibile in relazione ai reati, al fine di identificare le aree di attività per le quali definire e prescrivere specifici protocolli.

I reati presupposto ritenuti rilevanti, le attività sensibili, le principali modalità di commissione dei reati, le funzioni coinvolte, la valutazione del rischio e i protocolli da attuare sono individuati nella Parte Speciale del Modello.

Completata la fase di risk assessment, è stato possibile disegnare il Modello della Società e, soprattutto, sviluppare il complesso delle prescrizioni intese a prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto considerati rilevanti per la Società nonché mettere a punto le successive parti costituenti il Modello. Per prescrizioni si intendono:

- i protocolli generali, intesi a creare un ambiente organizzativo ed aziendale idoneo a prevenire e contrastare i reati presupposto;
- i protocolli specifici, per i quali si rinvia alla Parte Speciale, intesi a prevenire e contrastare, nell'ambito di ciascuna attività sensibile, il rischio di compimento di specifiche fattispecie di reato presupposto rilevante.

In relazione all'evolversi delle sue attività, la Società si impegna a monitorare costantemente la rilevanza di ulteriori reati previsti dal Decreto nonché ad effettuare ulteriori valutazioni di rischio nel caso in cui saranno introdotti dal legislatore ulteriori reati, o comunque, nel caso intervenga qualsivoglia mutamento all'interno della Società, in conseguenza del quale risultino applicabili reati appartenenti alle varie tipologie, non ritenuti, allo stato, applicabili.

## **2.8 Rapporto tra il Modello Organizzativo e il Codice Etico**

Il Codice Etico aziendale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è accessibile a chiunque all'apposito indirizzo internet.

Tale Codice rappresenta l'enunciazione dei valori aziendali, nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Fissa inoltre standard di riferimento e norme di condotta che devono orientare i comportamenti e le attività di coloro che operano nell'ambito della ML, siano essi Amministratori, Sindaci, dipendenti e collaboratori esterni. L'adozione di tali principi etici è rilevante ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 ed è elemento essenziale del sistema di controllo preventivo interno. Il Modello Organizzativo recepisce tali principi e considera il rispetto di leggi e regolamenti vigenti un principio imprescindibile dell'operato della Società.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale. Il

Codice di Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

### 3. Organismo di Vigilanza (OdV): funzioni, requisiti e poteri

Meridiano Lines S.r.l. ha scelto di affidare la funzione di Organismo di Vigilanza ad una struttura monocratica, dotata di autonomi poteri di iniziativa e di controllo idonei a prevenire i reati presupposto, con il compito di vigilare sull'efficacia e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento.

In particolare, ed anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, l'Organismo è chiamato ad assolvere le seguenti funzioni:

- vigilare** sull'**effettività** del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- verificare** l'**adeguatezza** del modello, ossia la sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analizzare** il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- curare** il necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Tre sono i requisiti fondamentali che l'OdV dovrà possedere per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni allo stesso affidate:

- autonomia ed indipendenza, la prima intesa nel senso che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente; la seconda intesa nel senso l'Organismo di Vigilanza non deve risultare condizionato, a livello economico e personale, o versare in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale. Questi due requisiti risultano assicurati dalla configurazione dell'OdV come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e con rapporto diretto nei confronti del massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi.

Sempre al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si prevedono, quali cause di ineleggibilità e/o di decadenza dal ruolo di Organismo, la presenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con i vertici societari, nonché l'assenza o la perdita del requisito della onorabilità. Ai fini della più puntuale individuazione del limite relativo al grado di parentela, in assenza di specifica normativa di riferimento, si rimanda al disposto dell' art. 2399 c.c. lettera b), il quale in riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza del collegio sindacale specifica che non possono essere eletti alla carica "il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il

quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità e/o di decadenza la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati di cui al Decreto nonché la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e/o dai pubblici uffici;

- professionalità: l'OdV deve possedere competenze in attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo al fine di verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati. E' altresì necessario che l'OdV abbia competenze di tipo giuridico e, in particolare, penalistico;
- continuità di azione: per garantire l'efficace e costante attuazione del modello si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello, priva di compiti operativi che possano portarla ad assumere anche decisioni con effetti economico-finanziari.

Occorre, inoltre specificare, quanto segue:

- a) le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatta salva la vigilanza da parte del CdA sull'adeguatezza del suo intervento, dal momento che ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;
- b) l'OdV dovrà avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231;
- c) l'OdV potrà avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni;
- d) l'OdV dovrà segnalare al CdA o al Delegato Amministratore, ove esistente, ai fini degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- e) l'OdV dovrà predisporre, per il CdA, su base annuale, una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse; detta relazione dovrà essere trasmessa, a cura del medesimo OdV anche al Collegio Sindacale.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale l'organo dirigente dovrà porre in approvazione una adeguata dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, al fine di consentire al medesimo il corretto svolgimento dei compiti ad esso affidati.

La calendarizzazione della propria attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV dovranno essere disciplinate, da parte dello stesso, in proprio Regolamento.

Le attività poste in essere dall'Organismo devono essere tracciabili e deve essere conservata la documentazione delle attività svolte.

### 3.1 Nomina, revoca e recesso dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con atto formale del CdA che lo nomina, identifica il periodo dell'incarico e definisce l'importo del compenso professionale annuo. La nomina quale Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza monocratico, accettando l'incarico, deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'OdV resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non superiore a tre anni. Al termine del periodo, il CdA può nominare nuovamente lo stesso OdV. Alla scadenza del termine, l'Organismo di Vigilanza rimane, comunque, in carica fino alla successiva nomina del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso della carica, l'Organismo di Vigilanza monocratico cessa dal suo incarico per una delle motivazioni di seguito descritte, il CdA provvede alla sua sostituzione con atto formale. Fino alla nuova nomina, l'OdV rimane in carica, salvo il caso di oggettiva incompatibilità o impossibilità.

Al fine di garantire la necessaria indipendenza all'Organismo di Vigilanza, la revoca dell'incarico potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad eventuali interventi di ristrutturazione organizzativa della Società) mediante un apposito atto formale del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto – che potrà anche risultare da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- la mancanza di buona fede nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri organi di controllo della Società.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico la perdita dei requisiti di eleggibilità, la rinuncia, la morte e la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico. Il verificarsi di una causa di decadenza in capo all'OdV è comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dallo stesso OdV.

L'Organismo può, comunque, recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di amministrazione. In caso di recesso, il CdA provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità e decadenza devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali professionisti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

### **3.2 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza di Meridiano Lines S.r.l., al fine di espletare la sua attività istituzionale di vigilanza, può ricevere un supporto tecnico specifico da parte di soggetti aventi le caratteristiche professionali idonee oppure può sostenere spese per eventuali viaggi o trasferte connesse strettamente al proprio incarico. A tal fine, dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso che deve assicurarsi che la suddetta previsione di spesa sia in ogni caso specificatamente individuata nell'ambito del processo di budget della Società.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse della Società che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali, urgenti o anche soltanto non inizialmente previste, con l'obbligo di dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione.

### **3.3 Obblighi di informazione e segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

I responsabili delle attività a rischio reato nonché gli Amministratori Delegati, il Direttore Generale e tutte le altre persone della Società comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione ritenuta utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dagli organi e/o dalle funzioni competenti. Le informazioni riguardano:

- i procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'applicazione di sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- le eventuali disapplicazioni delle procedure aziendali, dei protocolli di controllo e delle regole di condotta con le relative motivazioni;
- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato previste dal Decreto;

- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per ipotesi di reato previste dal Decreto;
- le relazioni o le indagini interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- qualsiasi altro evento, fatto o circostanza che sia ritenuto rilevante.

Per i sopraindicati flussi informativi valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni, dovranno essere in forma scritta non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- la Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle procedure aziendali;
- è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere;
- tutte le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avvengono tramite posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata, che è comunicata a tutti i destinatari contestualmente alla diffusione del presente Modello;
- l'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti che collaborano nelle attività dell'OdV sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza;
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio cartaceo o informatico presso l'ufficio dello stesso OdV.

Al fine di facilitare il flusso di informazioni e segnalazioni verso l'OdV è prevista la possibilità di inviare le stesse con le seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo [odv231@meridianolines.it](mailto:odv231@meridianolines.it)
- riservato alla esclusiva consultazione da parte dei componenti dell'OdV.

### **3.4 Flussi Informativi – Introduzione della disciplina del “Whistleblowing”**

I flussi informativi sono funzionali al monitoraggio da parte dell'ODV sull'adeguatezza e efficacia preventiva del MOG, ed assumono particolare rilevanza in chiave di prevenzione dei reati indicati dal DLGS 231/2001.

La meridiano Lines è dunque particolarmente attenta alla tutela degli autori di segnalazioni di eventuali comportamenti a rischio reato.

Peraltro la società intende garantire e tutelare il proprio personale anche e non solo in seguito alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale la legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante il seguente titolo “



Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Con l'entrata in vigore di detta norma (a far data dal 29.12.2017), il lavoratore che nello svolgimento delle proprie mansioni in amministrazioni pubbliche o in un'azienda privata si accorge di una frode, di un rischio o di una situazione di pericolo che possa arrecare un danno e lo segnala, è da oggi più garantito; si prevedono, infatti, il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo.

Il provvedimento in esame ha modificato l'art. 6 del dlgs.n. 231/2001, aggiungendo tre ulteriori commi.

In particolare il presente MOG è adeguato alla previsione del nuovo comma 2 bis dell'art. 6 del Dlgs 231/2001 che dispone che il modello organizzativo deve prevedere:

uno o più canali che consentano a chi opera nell'interesse dell'ente (sia in posizione apicale che subordinata) di presentare violazioni circostanziate di condotte illecite ai sensi del dlgs 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; il divieto di atti discriminatori diretti o indiretti nei confronti del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 2 ter è previsto che l'adozione di eventuali misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni, possa essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Infine, il nuovo comma 2 quater dell'art. 6 del DLgs 231/01, prevede la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante nonché il mutamento di mansioni, o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

E' altresì precisato, come sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'adozione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa aventi effetti diretti e/o indiretti sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono estranee alla segnalazione stessa.

#### **4. Comunicazione e formazione**

L'Organismo di Vigilanza di Meridiano Lines S.r.l. ha il compito di monitorare le iniziative per la comunicazione e la formazione delle risorse umane.

La Società deve garantire la formazione del proprio personale, sia di bordo che di terra. Occorre differenziare tra la formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, la formazione rivolta ai dipendenti ed apicali che operino nelle specifiche aree a rischio. Per ciò che concerne il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza e la specificità dei destinatari viene fatto espresso rinvio al Piano di Formazione annuale della Società proposto dagli Amministratori Delegati all'OdV che ne verifica la qualità

dei contenuti. Si specifica che la frequenza ai corsi di cui trattasi è obbligatoria ed è compito degli Amministratori delegati riferire all'OdV circa i risultati, in termini di adesione dei corsi stessi.

Per garantire un'adeguata ed efficace applicazione delle previsioni contenute nel Modello Organizzativo Meridiano Lines S.r.l. si impegna a dar corso a tutte le iniziative necessarie per comunicare l'adozione del modello stesso. Ciò avviene mediante comunicazione aziendale diffusa a tutte le persone della Società sia di terra che di bordo. Una copia del Modello deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti, così come una copia deve essere affissa a bordo delle navi. La comunicazione circa l'adozione del Modello da parte della Società avviene anche nei confronti dei soggetti terzi che intrattengono rapporti contrattuali con la Società medesima (clienti, fornitori, professionisti, consulenti...).

Per ciò che riguarda la comunicazione occorre distinguere tra i diversi soggetti destinatari dei contenuti del Modello 231:

**a. Comunicazione ai componenti degli organi sociali**

Il Modello 231 viene comunicato formalmente dal Consiglio di Amministrazione a ciascun componente degli organi sociali (fatta eccezione per il CDA il quale, avendo proceduto all'approvazione del Modello, ne conosce il contenuto), i quali sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed adesione ai principi e ai contenuti del Modello stesso.

La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

**b. Comunicazione al Direttore Generale ed agli altri soggetti apicali**

Il Modello 231 è comunicato formalmente dal Consiglio di Amministrazione ai soggetti apicali, a cura del CdA.

**c. Comunicazione per gli altri dipendenti**

Il Modello 231 viene comunicato, con specifica informativa munita di attestazione di ricezione, a ciascun dipendente, sia di terra che di bordo, rendendo noto che tutti sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione. L'attestazione di ricezione verrà conservata dall'Organismo di Vigilanza.

**d. Comunicazione ai nuovi assunti**

Ai nuovi assunti verrà consegnata copia del Codice Etico e copia della specifica informativa, munita di attestazione di ricezione, relativa al Modello. Inoltre nel contratto di assunzione verrà inserita una clausola contenente l'obbligo alla conoscenza ed al rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico adottati da Meridiano Lines. La copia del contratto di assunzione sottoscritta dal dipendente costituirà attestazione della integrale conoscenza dei documenti unitamente all'impegno ad osservare le prescrizioni.

**e. Comunicazione a terzi**

I principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali di qualunque tipo (es: clienti, fornitori, consulenti, tirocinanti, partners). L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola (cd. clausola 231) del relativo contratto ed è oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente. A tale proposito viene apposta, a tutti i

contratti, apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui il terzo si renda responsabile di violazione al Modello 231 adottato da Meridiano Lines.

## **5. Sistema disciplinare**

Il presente Modello prevede, quale aspetto essenziale per la sua effettività, un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al decreto 231 e delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari, ai quali saranno applicate le garanzie procedurali previste dal codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori (legge 300/70), dalle specifiche disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riferibile a Meridiano Lines S.r.l. ivi compresa la normativa di riferimento per il personale marittimo. L'applicazione delle sanzioni disciplinari conseguenti è indipendente e prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale dal momento che le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti, nonché al CdA, la notizia di violazione del Modello 231 e monitora, di concerto con gli organi apicali, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

### **5.1 Provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti (personale di terra e personale di bordo)**

A ogni notizia di violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, è dato impulso, da parte del Responsabile dell'Ufficio Personale, alla procedura di accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere da dipendenti Meridiano Lines S.r.l.:

- nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello 231 o del Codice Etico, è individuata e irrogata dagli Amministratori Delegati, nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal contratto come applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto: dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari; del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare; della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231 del 2001 – a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare, nonché del CCNL. Potranno, dunque, essere irrogate le seguenti sanzioni.

Sanzioni applicabili al personale di terra:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa non superiore all'importo di quattro ore di stipendio

- sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni
- licenziamento per giusta causa
- licenziamento per giustificato motivo

Le sanzioni disciplinari applicabili al personale di bordo, ed in particolare ai Comandanti e Direttori di macchina sono le seguenti:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa fino a 4 ore di retribuzione
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni
- licenziamento con preavviso o senza preavviso.

Le sanzioni applicabili al personale di bordo, ed in particolare agli equipaggi, sono le seguenti:

- a. rimprovero scritto
- b. multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 65
- c. sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
- d. sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi
- e. risoluzione del contratto di arruolamento

Gli Amministratori Delegati comunicano all' OdV l'avvenuta irrogazione di tali sanzioni, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni.

Nella previsione della irrogazione delle sanzioni disciplinari sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto.

### **5.2 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione**

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale e al CdA, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la sospensione temporanea, la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione del soggetto autore dell'illecito.

### **5.3 Misure nei confronti dei Sindaci**

L'Organismo di Vigilanza comunica, al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni, quali la diffida al rispetto delle previsioni del Modello e l'eventuale sostituzione nei casi di ritenuta notevole gravità.

#### **5.4 Misure nei confronti di consulenti, partner e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Meridiano Lines S.r.l.**

L'Organismo di Vigilanza comunica agli Amministratori Delegati della Società la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più consulenti, uno o più partner, uno o più soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società. Gli Amministratori Delegati provvederanno ad agire come contrattualmente previsto dalla cosiddetta clausola 231 (clausola risolutiva espressa).

#### **6. Aggiornamento, verifica, modifiche e integrazioni del Modello**

Il Modello è un atto di emanazione dei vertici aziendali e pertanto le successive modifiche, aggiornamenti, integrazioni sostanziali e non sostanziali sono portate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito di indicazione dell'Organismo di Vigilanza.